
PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 362655)

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2018, n. 1

Modifiche della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo le parole: *"raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale"* inserire le seguenti: *", sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati,"*.

Art. 2

Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

1. All'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge."

Art. 3**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 20.000,00 per l'esercizio 2018, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 11 "Altri servizi generali" - Titolo 1 "Spese correnti", che vengono incrementate mediante contestuale riduzione delle risorse afferenti al fondo di cui

all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti" - Programma 03 "Altri fondi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 gennaio 2018

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

Art. 2 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 "Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile".

Art. 3 - Norma finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 26 gennaio 2018, n. 1

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 8 aprile 2016, dove ha acquisito il n. 134 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Berti, Scarabel, Baldin, Bartelle, Brusco e Zanoni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 18 ottobre 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Jacopo Berti, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 gennaio 2018, n. 1.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Jacopo Berti, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il progetto di legge che viene oggi proposto va a modificare la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile”, la “legge regionale anti-mafia”, così come ribattezzata dalla stampa. Leggi simili negli intenti e anche nei testi sono state presentate ed approvate in molte regioni italiane, a riprova che i fenomeni di infiltrazione mafiosa non riguardano solo ambiti territoriali circoscritti ma sono diffusi ovunque.

In Veneto la crisi economica ha dimostrato quanto il tessuto delle piccole aziende sia a rischio di attacco da parte dei clan: negli ultimi anni sono aumentati i reati di estorsione ed usura, reati che hanno trovato terreno fertile nella difficoltà di accesso al credito e negli stati di insolvenza dei piccoli imprenditori.

La modifica proposta rafforza la previsione dell’articolo 16 “Costituzione in giudizio”. Nel testo votato dal Consiglio regionale nella scorsa legislatura si dà alla Giunta regionale la potestà di valutare la costituzione di parte civile nei processi riguardanti la criminalità organizzata e mafiosa, con obbligo di motivazione nei confronti del Consiglio regionale per l’eventuale scelta di non costituzione.

Questa stessa norma, con formulazione pressoché identica è stata di recente modificata dalla commissione affari costituzionali in sede legislativa del Consiglio regionale del Piemonte. La modifica approvata in Piemonte e che oggi viene presentata al Consiglio regionale del Veneto, è ispirata al testo già vigente in Puglia e consiste nell’obbligatorietà della costituzione di parte civile per i processi legati ai delitti di cui agli articoli 416-bis (associazione di tipo mafioso) e 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio, mentre resta la facoltà di costituirsi nelle fasi precedenti del procedimento penale ed in caso di altri reati comunque legati alla presenza della criminalità organizzata sul territorio veneto compiuti avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416-bis del codice penale, al fine di tutelare gli interessi lesi della comunità regionale. Gli eventuali risarcimenti saranno destinati a finanziare le finalità di prevenzione del crimine organizzato e di promozione della cultura della legalità.

Un intervento normativo che rende la disposizione più efficace (in questo modo la Regione del Veneto adotterà un metodo uniforme in occasione dei processi contro la malavita organizzata) ma anche un segnale politico importante.

Nella seduta del 18 ottobre 2017 la Prima Commissione consiliare ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge oggi in esame e lo ha approvato all’unanimità, apportando alcune modifiche all’articolo 1 ed inserendo nel testo una norma finanziaria. Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Centro destra Veneto-Autonomia e libertà, Partito Democratico, Alessandra Moretti Presidente e Movimento 5 Stelle.”.

3. Note agli articoli***Nota all’articolo 1***

Il testo dell’art. 15 della legge regionale n. 48/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 15 - Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza.

1. È istituito presso il Consiglio regionale, l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della trasparenza, di seguito denominato Osservatorio.

2. L'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- a) raccolta ed analisi di documentazione sulla presenza delle tipologie di criminalità organizzata e mafiosa italiana e internazionale nel territorio regionale *sulle sue infiltrazioni nei diversi settori delle attività economico-produttive, fra i quali il settore della gestione dei rifiuti e della bonifica dei siti contaminati*, e sulle iniziative pubbliche e private intraprese per contrastarla;
- b) elaborazione e proposta al Consiglio regionale di azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell'azione amministrativa.

3. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Osservatorio, indica alla Giunta regionale, nei settori economici e amministrativi ritenuti più esposti alle infiltrazioni criminali, individuati nei rapporti delle autorità inquirenti e delle forze dell'ordine, interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete Internet, dei presidi di trasparenza e legalità adottati in tali settori ed eventualmente ne propone di ulteriori, in coerenza e nel rispetto dell'assetto normativo, anche nazionale, di riferimento di detti settori.

4. L'Osservatorio predispose annualmente una relazione sulla propria attività, sottoposta ad approvazione del Consiglio regionale e trasmessa alla Giunta regionale.

5. L'Osservatorio è composto da cinque personalità di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto al crimine organizzato e della promozione di legalità e trasparenza, che rivestono l'incarico a titolo onorifico e assicurano indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche, sindacali e di categoria. I componenti dell'Osservatorio durano in carica per l'intera legislatura.

6. Al Consiglio regionale compete la nomina dei componenti dell'Osservatorio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale garantisce all'Osservatorio il personale regionale necessario per lo svolgimento delle funzioni amministrative e di segreteria.

7 bis. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità di carica, né un gettone di presenza, fatto salvo il solo rimborso delle spese sostenute e documentate e degli oneri di parcheggio, secondo quanto previsto dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, relativamente alle sedute dell'organo stesso.”.

Nota all'articolo 2

Il testo dell'art. 16 della legge regionale n. 48/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 16 - Costituzione in giudizio.

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale, valuta l'adozione di misure legali volte alla tutela dei diritti e degli interessi lesi dalla criminalità organizzata e mafiosa, ivi compresa la costituzione in giudizio nei relativi processi, motivando al Consiglio regionale l'eventuale scelta di non costituzione.

1 bis. È fatto obbligo alla Regione di costituirsi parte civile in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione stessa, in cui sia stato emesso decreto che dispone il giudizio o decreto di citazione a giudizio contenente imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 ter. La Regione, coerentemente alle finalità previste dalla presente legge, ha facoltà di costituirsi parte civile, anche prima dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tutti quei procedimenti penali, relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, in cui, nella richiesta di rinvio a giudizio, siano contestate imputazioni per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale o per i delitti consumati o tentati commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

1 quater. La Regione destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.”.

4. Struttura di riferimento

Avvocatura